

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione » (478) (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 466, 469, 476 e passim
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione	471
BEVILACQUA (DC)	473
GIACALONE (PCI)	469, 470
LI VIGNI (PCI)	474, 477
LUZZATO CARPI (PSI)	471
PANDOLFI, ministro delle finanze	466, 469, 470 e passim
RICCI (DC)	471, 472
TARABINI (DC)	475, 477

« Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD) » (729) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	479, 481
ABIS, sottosegretario di Stato per il tesoro	480 481
LI VIGNI (PCI)	480, 481

« Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (799) (D'iniziativa dei deputati Borri e Mora) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 477, 478
RICCI (DC), relatore alla Commissione . .	477
SANTALCO, sottosegretario di Stato per le finanze	478

« Approvazione dell'atto 6 luglio 1973, numero 430741 di repertorio, per notaio Maranghella di Napoli, di donazione al comune di Napoli da parte dell'amministrazione del demanio dello Stato dell'edificio ubicato in Napoli, appartenente al patrimonio disponibile, sede del teatro Mercadante e di annesse abitazioni » (800) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	478
BEVILACQUA (DC)	478
GIACALONE (PCI), relatore alla Commissione	478
SESTITO (PCI)	478

La seduta ha inizio alle ore 10.

A S S I R E L L I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione** » (478)
(*Seguito della discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione ».

L'esame di questo disegno di legge è stato già da noi affrontato con lo svolgimento della relazione, cui ha fatto seguito una discussione generale; vi è stata anche la partecipazione del Ministro delle finanze che ha fornito dei chiarimenti. Ma, se ben ricordo, nella seduta del 21 giugno erano state chieste allo stesso Ministro ulteriori informazioni in ordine alla portata del provvedimento. Essendo il ministro Pandolfi oggi presente, gli darei subito la parola.

P A N D O L F I , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, sul provvedimento che stabilisce norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione, erano state sollevate — com'è naturale, del resto, trattandosi di un provvedimento che ha in sé qualche elemento di anomalia derivante dall'anomala situazione cui intende porre rimedio — alcune questioni.

Ad una parte di queste questioni avevo già dato risposta nella precedente seduta dedicata all'esame del disegno di legge. Vorrei ora, anche per maggiore tranquillità dei senatori che si apprestano ad esaminare il provvedimento anche nel merito del suo articolato, fornire ulteriori precisazioni.

Anzitutto devo un chiarimento su una questione che era stata sollevata dal senatore Giacalone e che si riferisce alla particolare situazione dell'esattoria di Roma gestita dal Monte dei Paschi di Siena, relativamente al problema delle riscossioni che l'esattore ha effettuato dopo aver presentato la istanza di rimborso a titolo di quote inesigibili. Avevo già nella precedente seduta chiarito che in ogni caso le somme riscosse dopo la presentazione della istanza di rimborso vengono immediatamente riversate all'erario, cioè in tesoreria, in base ad un preciso disposto dell'articolo 95 del testo unico del 1963. Quindi, avevo già chiarito che in ogni caso non si avrebbe arricchimento indebito dell'esattore per il fatto che questo otterrebbe due volte la somma relativa ai suoi crediti: una volta dallo Stato in rimborso di quote inesigibili, una volta poi dal contribuente in sede di prosecuzione della procedura esecutiva.

Ma ovviamente il chiarimento non dava ancora l'esatta dimensione del fenomeno, nè consentiva — in questo concordo pienamente con le riserve avanzate allora, in assenza di ulteriori informazioni, dal senatore Giacalone — di valutare con certezza il fenomeno di procedure esecutive che continuando dopo la domanda di rimborso danno luogo a riscossioni da parte dell'esattore.

Posso dare qui la situazione dell'esattoria di Roma, analiticamente, con alcuni commenti e chiarimenti che dovrebbero servire a rendere meno allarmante il quadro della situazione cui si fa fronte con l'operazione della liquidazione a stralcio.

L'esattoria di Roma, la quale ha un carico di riscossione estremamente elevato, com'è noto, (e vorrei cogliere l'occasione per dire che c'è stata la riduzione volontaria di un punto di aggio: dal 3,40 al 2,40 su richiesta precisa del Ministro delle finanze) e per ruoli e soprattutto per versamenti diretti, nel 1976 è riuscita a riscuotere, su quote per cui era stata presentata istanza di rimborso senza che questo fosse peraltro avvenuto, 15 miliardi e 184 milioni. Il tutto distribuito in 51.898 quote.

Di questi 15 miliardi e 184 milioni, 11 miliardi e 693 milioni sono somme riscosse per

conto dell'erario, cioè per tributi erariali; 3 miliardi e 491 milioni sono somme riscosse invece per conto di altri enti: in questo caso abbiamo, ad esempio, il comune di Roma di cui il Monte dei Paschi di Siena è pure esattore, e poi un'altra serie di enti minori.

Ho anche il dato della ripartizione, esercizio per esercizio, delle quote; e si tratta di esercizi che vanno dall'ultimo del 1975 indietro fino al 1971 e precedenti. Le precisazioni che intendo dare sono le seguenti.

Anzitutto chiarisco che le riscossioni si riferiscono a quote presentate in domanda di rimborso e non ancora rimborsate; quindi, in questo caso non c'è il riversamento, ma la pura e semplice percezione. Soltanto per 32 milioni si ha invece riversamento di quote già rimborsate; quindi per una cifra del tutto insignificante.

Secondo elemento che vorrei mettere in luce: l'esattore ha tutto l'interesse a continuare la procedura coattiva, anche dopo aver presentato cautelativamente la domanda di rimborso, per la semplice ragione che quando ottiene il rimborso perde il diritto all'aggio e all'indennità di mora; quando invece giunge a compimento la sua fatica attraverso le diverse fasi della procedura esecutiva, percepisce aggio e indennità di mora. Questo è un punto fondamentale perchè contrasta con la prima impressione, la quale farebbe pensare che l'esattore trovi comoda la scorciatoia della domanda di rimborso.

Se calcoliamo che degli esattori hanno ancora degli aggi piuttosto elevati (e che fosse elevato quello dell'esattore di Roma lo dimostra il fatto che volontariamente vi è stata la riduzione di un punto dal 3,40 al 2,40, il che vuol dire una riduzione di quasi il 30 per cento), se calcoliamo che in alcune zone d'Italia l'ammontare degli aggi arriva fino al 10 per cento circa, è abbastanza evidente che vi è una remora molto forte per l'esattore ad abbandonare la procedura coattiva per fidarsi del rimborso da parte dell'erario. E dai dati in nostro possesso risulta che le procedure coattive continuano; quando si determinano le condizioni volute dalla legge per cui è producibile la domanda di rimborso, è ovvio che l'esattore cominci a

cautelarsi presentando la domanda, ma noi abbiamo potuto constatare che le procedure esecutive continuano. Tenete poi presente che non può l'esattore sapere che cosa accadrà per alcune di queste procedure; prendiamo il caso della procedura coattiva in relazione ad una procedura concorsuale che sia ancora attiva: sono note a tutti le lentezze, le vicende talvolta imprevedibili. È chiaro che a quel punto l'esattore si cautela, però non è detto che nel successivo *iter* della procedura concorsuale esso non riesca a recuperare determinate somme.

Quindi, il punto più delicato, che giustamente faceva temere ad alcuni senatori che la liquidazione a stralcio si rivelasse una scorciatoia tale da distogliere l'esattore dal compiere il suo dovere di condurre innanzi le procedure coattive (per svolgere le quali, tra l'altro, è pagato con regolare aggio o con regolare indennità di mora), a seguito dell'accertamento approfondito che ho voluto io stesso condurre prendendo a campione la maggiore esattoria italiana, credo che sia sufficientemente chiarito.

Vorrei da ultimo aggiungere, sempre per quanto riguarda l'esattoria di Roma, che i dati che mi sono stati forniti dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette confermano la situazione esposta direttamente dallo esattore e una indicazione del tutto favorevole ad una procedura di liquidazione a stralcio delle quote inesigibili se si vuole porre riparo all'ingente accumularsi di arretrato e soprattutto se è imminente, secondo l'intenzione del Governo, la presentazione del disegno di legge che dovrebbe chiudere il sistema attuale della riscossione esattoriale per aprire la fase della riscossione bancaria anche per i tributi diretti.

Vi era poi una seconda questione che era stata sollevata, cioè quella della situazione delle quote inesigibili relativa al 1976. Com'è noto, il prospetto che io avevo commentato e distribuito nella seduta del 21 giugno si riferiva alla situazione fino al 31 dicembre 1975. Ho potuto fare aggiornare la situazione anche con dati del 1976, che sono i seguenti.

Le domande presentate fino al 31 dicembre 1976, quindi che includono quelle già in-

dicate nel prospetto per gli anni precedenti, sono esattamente 132.412; la differenza tra 132.412 e 128.448 è l'ammontare delle nuove domande presentate nel 1976.

I senatori potranno notare che negli ultimi anni vi è stata una forte contrazione del numero delle domande, derivante dalla introduzione dei nuovi meccanismi della riscossione tra cui quello dell'autotassazione e lo spostamento della riscossione dalla forma classica dei ruoli alla nuova forma del versamento diretto in esattoria: nuova almeno a partire dal 1° gennaio 1974.

L'importo complessivo delle domande al 31 dicembre 1976 è stato di 441 miliardi e 813 milioni, a fronte dei 398 miliardi e 653 milioni che costituivano l'ammontare complessivo delle somme per le quali era stato chiesto il rimborso al 31 dicembre 1975. Anche per quanto concerne l'importo delle quote, si nota un fenomeno di regressione dell'importo, pur se in termini non altrettanto forti di quanto si era verificato, per esempio, nel 1975 sul 1974.

Il dato più impressionante è il seguente. Al 1976 sono state esaminate soltanto 22.176 domande, il che significa che rispetto alle domande presentate, 132.000, la possibilità degli uffici è stata estremamente limitata, perchè 22.176 su 132.412 mi pare una cifra del tutto modesta. Inoltre, le domande esaminate sono quelle più elementari, più semplici, cioè quelle per cui, decorso il termine normale, ordinario da moltissimo tempo, si può procedere con un po' più di sicurezza alla liquidazione. Quelle più importanti, invece, sono rimaste ancora a giacere.

L'importo dei rimborsi effettuati a seguito delle domande esaminate è stato di 55 miliardi, rispetto ai 441 miliardi, che sono la cifra complessiva. Se andassimo avanti con lo stesso ritmo — ma è improbabile perchè si parte sempre dalle pratiche più facili — occorrerebbero dieci anni per svolgere esclusivamente questo lavoro di rimborso. Quindi rimangono, al 1° gennaio 1977, da esaminare 110.000 domande per 386 miliardi d'importo.

Questa è la fotografia della situazione, di fronte alla quale, e soprattutto in vista del provvedimento di riforma, il provvedimento

di liquidazione a stralcio sembra, a giudizio dell'amministrazione, l'unico rimedio possibile per chiudere una delle più spinose partite aperte per quanto riguarda il controllo sullo svolgimento del lavoro da parte degli esattori.

Confermo in questa sede che il leggero ritardo nella presentazione al Consiglio dei ministri e, successivamente, al Parlamento del disegno di legge che reca la disciplina della fase finale del sistema esattoriale è dovuto esclusivamente allo scrupolo del Governo di mettere a punto nel modo migliore le norme che riguardano la situazione del personale.

Si sono svolti numerosi colloqui con le varie rappresentanze del personale esattoriale o del personale esattoriale bancario; gli stessi confederali sono divisi in diverse organizzazioni e questo aumenta un po' la fatica della trattativa da parte del Governo. Però, nel corso di questi numerosi incontri siamo arrivati praticamente ad una soluzione soddisfacente, avendo peraltro la garanzia che il congegno che è stato immaginato e che verrà presto presentato in Parlamento è tale da consentire un lasso di tempo sufficientemente lungo affinché il riassorbimento del personale, soprattutto di quello privato che verrebbe immesso nelle banche, possa avvenire senza particolari traumi e senza difficoltà eccessive per il sistema bancario, che si è peraltro dichiarato disposto all'operazione.

Aggiungo che è per noi inestimabile vantaggio che il sistema bancario sia in grado, non solo per i tributi che riscuote oggi e per quelli diretti che riscuoterà alla fine del sistema esattoriale, ma anche per quelli riscossi direttamente dagli uffici, come ad esempio i tributi doganali, di assicurare la tempestiva riscossione e contabilizzazione, per di più con una molteplicità di sportelli a cui possono accedere i contribuenti, e di fornirci la tempestiva documentazione, su supporto magnetico, di tutti i versamenti effettuati.

Preliminare al provvedimento di riforma è questo provvedimento di liquidazione a stralcio e ringrazio vivissimamente la 6^a Commissione del Senato per avere con prontezza de-

ciso di esaminare il disegno di legge. Era strumento preliminare, sempre al provvedimento di riforma, anche il disegno di legge (atto Senato n. 632) riguardante la sistemazione delle esattorie vacanti, che è ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Questo provvedimento consente di dare tranquillità al fisco nel senso di avere esattorie funzionanti sino alla fine del sistema esattoriale in punti dove gli esattori avevano abbandonato il proprio servizio; inoltre consentirà di rendere più agibile la fase di transizione dal sistema esattoriale a quello post-esattoriale, in quanto la società emanazione del consorzio degli esattori prevista da quel disegno di legge si presta meglio che una miriade di esattori polverizzati a realizzare il passaggio dall'attuale sistema all'altro.

P R E S I D E N T E. Ringrazio l'onorevole Ministro, al quale non escludo sia opportuno chiedere ulteriori informazioni.

G I A C A L O N E. Anch'io ringrazio l'onorevole Ministro per le notizie e i dati che ci ha fornito, anche se tra questi ne manca uno che consideriamo fondamentale: quello della divisione per scaglioni delle partite, per poter avere il quadro della dimensione effettiva del fenomeno al quale facciamo riferimento col provvedimento all'esame.

La risposta che ci ha fornito il ministro Pandolfi per quel che riguarda l'esattoria di Roma conferma appieno il dato, che a prima vista sembrò scandaloso, relativo ai 15 miliardi di lire riscossi nel 1975. Questo fatto per noi ha un valore emblematico, in quanto è indice della leggerezza con la quale le esattorie presentano le domande di liquidazione a stralcio per quote inesigibili. Noi, difatti, ci eravamo chiesti se non potesse accadere che, in vista di un provvedimento legislativo di liquidazione a stralcio, gli esattori fossero portati negli ultimi anni ad operare con maggiore leggerezza di quanto non avessero fatto negli anni precedenti.

Ora, i fatti ci hanno confermato la delicatezza della materia, motivo per cui noi avevamo chiesto al Ministro di discutere il provvedimento all'esame parallelamente, o addi-

rittura contemporaneamente, al progetto di riforma del sistema esattoriale. Tra l'altro, questo progetto fantasma, che circola negli uffici finanziari e nell'ambito dei sindacati, all'articolo 5 regola questa materia, per quanto riguarda gli anni futuri, della riscossione delle quote inesigibili.

Quindi, quale occasione migliore per discutere della liquidazione delle quote inesigibili del passato di quella della discussione del provvedimento di riforma della riscossione? È giustificata perciò la nostra richiesta di discutere contemporaneamente il disegno di legge n. 478 ed il provvedimento più generale di riforma che il Ministro ci ha annunciato di presentare alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

Ci riserviamo però, in via subordinata, di chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 478. Ciò anche alla luce, signor Ministro, di notizie che proprio in questi ultimi giorni abbiamo appreso. Basti fare riferimento alla discussione sul bilancio dello Stato, in occasione della quale il procuratore generale della Corte dei conti ha avanzato un'ipotesi di connivenza degli uffici finanziari con l'evasore. Questa è un'ipotesi di complicità per proteggere grosse partite. Per di più, il fatto che non ci viene fornito il quadro per scaglioni delle singole partite non allontana da noi questo sospetto di una complicità tra gli esattori e gli uffici finanziari nella protezione degli evasori.

Per questi motivi chiediamo formalmente un rinvio, al fine di discutere contemporaneamente il disegno di legge n. 478 con il preannunciato provvedimento di riforma generale, salvo la richiesta, in via subordinata, della rimessione in Assemblea.

P A N D O L F I, *ministro delle finanze.* Devo dare una risposta su alcuni punti. Il primo riguarda l'incentivo che a giudizio del senatore Giacalone un provvedimento a stralcio per la liquidazione delle quote inesigibili darebbe agli esattori, nel senso che questi sarebbero indotti a non coltivare le procedure di riscossione coattiva in vista del rimborso.

Vorrei ribadire che l'esattore, quando ottiene con la liquidazione a stralcio il rim-

borso di quote inesigibili, ma del resto anche quando riceve il rimborso con la procedura ordinaria, perde sia l'aggio che le indennità di mora.

G I A C A L O N E. Risparmia però il costo della riscossione coattiva.

P A N D O L F I, *ministro delle finanze.* Sono andato a vedere l'archivio delle domande: sono tutti fascicoli molto voluminosi e soltanto in una certa fase è possibile presentare la domanda di rimborso per quote inesigibili. Dovrei fare una ricerca analitica su 132.000 partite, ma questo sfugge alla possibilità di controllo della stessa direzione generale, anche perchè sono sparse nei 400 uffici distrettuali delle imposte dirette. Abbiamo un aggio medio del 3,50 per cento calcolato sul totale delle riscossioni; questo aggio è molto più elevato nella riscossione per ruoli, cui si riferisce la materia delle quote inesigibili, e credo che si arrivi al 4,50 per cento. Con un aggio del 4 per cento su 400 miliardi, si ottengono 16 miliardi. Si aggiunga, poi, l'indennità di mora che per il numero di anni cresce vistosamente: abbiamo moltissime quote inesigibili che si riferiscono al 1960, 1961, 1962; non è infondato dire che si arriva ad una cinquantina di miliardi sommando gli interessi pregressi. Pertanto, di fronte ad una cinquantina di miliardi di danno mi pare difficile che l'esattore rinunci; l'esattore ha anzi l'interesse a mantenere le procedure esecutive in quanto ha una non indifferente somma aggiuntiva che può riscuotere. I lavoratori del Monte dei Paschi di Siena mi hanno confermato che, se dovessero essere sospese le procedure coattive ed il Monte dei Paschi dovesse accontentarsi di quanto gli verrà corrisposto in sede di rimborso per quote inesigibili, la perdita sarebbe di un numero abbastanza interessante di miliardi. Il Monte dei Paschi ha una quota molto rilevante delle riscossioni totali nel nostro paese: è l'esattore di Roma e questo basta per immaginare la proporzione sul carico complessivo. Si deve anche tener presente che a Roma hanno sede legale numerose società che hanno unità produttive dislo-

cate altrove; anche per queste vale lo stesso discorso: tutto si concentra nelle maggiori esattorie. Quindi, pare al Governo che l'incentivo a desistere dalla prosecuzione delle procedure coattive non sia reale.

Il senatore Giacalone vuole sapere qual è la composizione delle domande ammesse; esiste cioè il dubbio che le domande ammesse siano quelle che si riferiscono alle quote maggiori. A tale riguardo basta riferirsi ai dati che ho fornito: abbiamo alla fine del 1976 oltre 132.000 domande per complessivi 441 miliardi; la media del carico per ogni singola domanda risulta dalla divisione tra l'importo complessivo di 441 miliardi e le 132.000 domande. Nel 1976 sono state esaminate circa 22.000 domande e l'importo è stato di 55 miliardi: le domande esaminate si riferiscono a quote che stanno sotto la media; si ha, a mio giudizio, una cifra molto bassa.

Mi risulta, tra l'altro, che rimangono aperte le maggiori questioni. C'è, per esempio, il caso dell'esattoria di Milano, la quale sta per ricevere i ruoli che riguardano le banche del gruppo Sindona per un ammontare superiore ai 100 miliardi: l'esattore a questo punto, in base al principio del non riscosso per riscosso, è costretto ad anticipare la somma ed è preoccupato perchè non sa cosa potrà accadere e quando potrà avere rimborsi di questo genere. La situazione non mi sembra pertanto tale da dare l'idea che si proceda prima per grossissime somme, lasciando invece decorrere i tempi per quelle minori. A me pare che ci troviamo al di sotto della media; posso però effettuare un controllo.

Mi è stata poi chiesta la ragione per la quale questo disegno di legge n. 478 non viene abbinato a quello maggiore dell'annunciata riforma. La presentazione del disegno di legge risale al 24 gennaio 1977: il Governo ha quindi preparato il disegno di legge sulle quote inesigibili (e quello sulle esattorie vacanti) con notevole anticipo rispetto al provvedimento di riforma. Poichè i tempi si sono ravvicinati, la connessione della materia può indurre ad effettuare un esame congiunto, anche se per l'ultima fase del sistema esattoriale non si prevedono norme sulla liquidazione a stralcio. Se la Commissione ritie-

ne che un esame congiunto possa dare vantaggi soprattutto nel senso di un quadro di riferimento più completo, se la Commissione pensa che a fronte di un provvedimento che chiude il sistema esattoriale se ne possa adottare contestualmente un altro che si contraddistingue, come ho sempre dichiarato, per una forte empiricità della soluzione adottata, il Governo non può non essere d'accordo. Preferirebbe, se questa fosse la volontà della Commissione, un esame coevo dei due provvedimenti anche perchè questa è una Commissione tecnicizzata che conosce a fondo tutti i problemi; mentre l'Assemblea, ove dovesse esaminare disgiuntamente i disegni di legge, potrebbe avere l'impressione che si voglia prima agevolare gli esattori e pensare poi ad un provvedimento di riforma, di cui non si conoscerebbe ancora a fondo la portata. Se dunque la Commissione ritiene di facilitare il compito del Governo con un esame congiunto, il Governo non ha nulla da obiettare.

A S S I R E L L I, *relatore alla Commissione*. Come diceva l'onorevole Pandolfi, dal mese di gennaio stiamo parlando di questo argomento e ci sono sempre state remore da parte del senatore Giacalone. Quando si discusse l'ultima volta di questo disegno di legge, il senatore Giacalone chiese, mi pare, di attendere la presentazione del progetto di riforma.

Vorrei far presente che il provvedimento n. 478 ha valore fino al 1974 compreso; non è pertanto vero che vi sia l'incentivo da parte degli esattori a presentare poi le domande, perchè riguarderebbero un periodo successivo. Si tratta infatti di un testo che non lascia aperta la possibilità di continuare ad adottare questa procedura straordinaria per le future pratiche; permette, invece, alle intendenze di finanza di non perdere tempo ulteriore ad esaminare moltissimi atti. Pertanto l'erario non avrebbe danni e gli uffici verrebbero sgravati da tutte queste pratiche.

Mi pare adesso che ci sia un certo ripensamento sul piano politico da parte del senatore Giacalone, che ha chiesto la discussione contestuale dei due provvedimenti; l'ul-

tima volta aveva affermato che il nuovo sistema di riscossione non si sapeva quando poteva essere realizzato e che era sufficiente la presentazione del disegno di legge di riforma ai fini della definizione del provvedimento oggi in esame.

L U Z Z A T O C A R P I. Ringrazio, a nome del Gruppo socialista, il Ministro per i dati che ci ha fornito. La *ratio* del disegno di legge scaturisce indubbiamente da obiettive difficoltà contabili; bisognerebbe pertanto approvare il provvedimento con una certa urgenza. Mi sembra però che lo stesso onorevole Pandolfi sia favorevole ad un esame contestuale con il progetto di riforma esattoriale, e noi non possiamo non essere d'accordo anche per la delicatezza della materia.

Quindi, sarebbe più opportuno un esame contestuale dei due provvedimenti. Pertanto, noi ci associamo a quanto il Ministro ha detto nell'ultima parte del suo intervento, perchè questo provvedimento venga discusso contestualmente all'altro in Commissione; anzi credo che, affidandone l'esame in un secondo tempo ad una Sottocommissione, possa essere agevolmente approvato.

R I C C I, Signor Presidente, io sono stato uno di quelli che nella precedente riunione aveva manifestato qualche perplessità, qualche dubbio o qualche sospetto, più per sensazione che per documentazione, ritenendo che, come avviene in un paese di persone estremamente intelligenti quando si tratta di avere rapporti con il fisco, ci fossero fasce di contribuenti (mi riferisco alle osservazioni del senatore Giacalone) che avessero potuto preventivamente predisporre le condizioni per risultare impossibilitati a far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo all'atto in cui tale adempimento doveva essere compiuto; e che quindi dietro questa massa di quote inesigibili si nascondessero anche certe situazioni economiche notoriamente floride, ma fiscalmente improduttive.

Ma pur dopo i chiarimenti che ho avuto anche questa mattina e pur prendendo atto della disponibilità del Ministro ad esaminare il problema coevamente alla discussione di

un eventuale disegno di legge di riforma del sistema della riscossione delle imposte dirette, io manifesto delle perplessità.

La prima perplessità è la seguente: gli esattori che dovrebbero porre termine alla propria attività, secondo le dichiarazioni che ci sono state fatte, presumibilmente tra il 1979 e il 1980...

P A N D O L F I, *ministro delle finanze.*
Nel 1981-1982.

R I C C I. Meglio ancora. Dicevo che questi esattori, ulteriormente gravati dall'obbligo di continuare a tenere fuori somme presumibilmente non riscuotibili (tenere fuori nel senso che le hanno dovute versare allo Stato), in un'epoca in cui il costo del denaro non è facilmente affrontabile perchè non tutti gli esattori sono banche e quindi non tutti sono in condizione di potere anticipare con eccessiva facilità cifre cospicue, potrebbero favorire il fenomeno di una ulteriore fuga dalle gestioni esattoriali, aumentando il numero delle gestioni vacanti e aggravando così le difficoltà del sistema anzichè favorirlo in vista della fase di transizione.

Seconda perplessità: il Ministro ha ripetutamente confermato in questa Commissione che la istanza (così, almeno, mi sembra di aver capito) per il rimborso delle quote inesigibili deve essere documentata attraverso la dimostrazione che sono state portate avanti le procedure esecutive per il recupero del credito nei confronti del contribuente e che deve esserci stata, quindi, in questa fase una risposta negativa alla istanza di recupero nelle forme più varie possibili del credito non riscosso.

Se questo è vero, mi viene da pensare che probabilmente queste domande documentate siano state precedute da domande interlocutorie; cioè gli esattori possano aver fatto presente all'Amministrazione finanziaria che dai ruoli di determinati anni risultavano partite delle quali non si era potuta effettuare la riscossione e nei confronti delle quali essi avrebbero proceduto; dopodichè hanno integrato la documentazione a dimo-

strazione che erano stati fatti gli atti esecutivi e che le quote erano risultate inesigibili.

Questo, se fosse attendibile, potrebbe spiegare che magari poi in sede di procedura esecutiva la somma risulta rettificata perchè, invece di essere inesigibile per una esattoria, supponiamo, la cifra di 10 miliardi, ne sono risultati inesigibili 7, in quanto gli altri 3 miliardi sono stati recuperati. Ma se questa è una pura ipotesi, non sollevo problema.

In ogni caso rimane il fatto che da parte dell'esattore si è dovuto dimostrare, insieme alla istanza, che sono state promosse ed eseguite le procedure per il recupero coattivo del credito e che tali procedure hanno dato esito negativo.

A tutto questo aggiungiamo una terza considerazione: l'Amministrazione finanziaria e per essa lo Stato, avendo riscosso le quote risultanti inesigibili, secondo il codice civile avrebbe effettuato una *indebita locupletatio*. Perchè il tributo intanto è iscritto a ruolo, intanto è dovuto e intanto è riscosso in quanto esiste la capacità del contribuente di pagare. Se questa capacità è venuta meno, non è l'esattore che deve sostituirsi al contribuente, in quanto il rapporto è tra contribuente e Stato. L'esattore è semplicemente una mano di riscossione per conto dello Stato.

Ebbene, mentre da una parte lo Stato ha incassato le somme, dall'altra gli esattori le hanno anticipate, pagano il costo del denaro e per di più perdono, con questa procedura, l'aggio e l'interesse di mora. Quindi, al lucro cessante si aggiunge il danno emergente.

Tutte queste considerazioni non vanno disgiunte dalla constatazione che in questa lunga fase, che va dal 1972 ad oggi, le forze politiche e il Ministero delle finanze hanno portato avanti faticosamente, ma vorrei dire con apprezzabili risultati, la riforma tributaria, ma non è stato fatto anche uno sforzo per razionalizzare l'amministrazione delle finanze, per ragioni che sono estranee a noi ed anche al Ministro attuale. E occorre dire che lo sforzo di razionalizzare il sistema tributario viene imposto anche dalla necessità di sgombrare il terreno dalle pastoie, dalla quantità di norme e di contro norme che

hanno reso pesante il funzionamento della amministrazione finanziaria.

Quindi, se noi chiudiamo anche questo capitolo della liquidazione a stralcio delle quote inesigibili, apriamo la strada ad un più facile e più tranquillo trapasso dal tipo di riscossione esattoriale al tipo di riscossione post-esattoriale.

Queste considerazioni, che non sono tutte quelle che mi erano venute alla mente ma che mi sembrano le più importanti, mi inducono a suggerire di valutare attentamente il problema per esaminare globalmente, nel modo migliore, la questione in una fase futura.

Teniamo presente che occorreranno sette-otto mesi per studiare una materia, come quella della riforma, così ampia e complessa, con tutto quello che comporterà: l'assorbimento dei dipendenti delle esattorie, il rigetto da parte delle amministrazioni che non li vorranno, come è successo con quelli delle imposte di consumo. Non so come si possa imporre ad aziende, a società private, alle banche l'assunzione di dipendenti in questa forma, come si possa risolvere il problema della rioccupazione anche di migliaia di persone, quando ve ne sono già 60.000 nella lista della Presidenza del Consiglio che chiedono di essere riassorbite dalle amministrazioni, se e quando ce ne sarà necessità; attualmente, rimangono in zona di parcheggio, semplicemente sulla base della riforma sanitaria, tutti gli ex dipendenti delle organizzazioni sanitarie.

Già sappiamo che le Regioni non vogliono impiegare questo personale, per cui sorgono una serie di problemi che probabilmente richiederanno più tempo di meditazione.

Quindi, sulla base di queste considerazioni ritengo sia il caso di rimeditare sul problema e nel contempo di superare talune perplessità; il recupero delle quote, nella migliore delle ipotesi, si potrà aggirare intorno al dieci per cento; portando poi fino alle estreme conseguenze le procedure, volendo fare un calcolo di quanti altri anni ci vorranno per completare l'operazione, è indubbio che ci trascineremmo il problema di

questo recupero a dopo che si sarà realizzata la riforma e la soppressione del sistema esattoriale.

A questo punto ci converrebbe chiudere la questione, anche per eliminare qualche altro ostacolo sulla via della razionalizzazione dei servizi del Ministero, come abbiamo fatto con il contenzioso quando abbiamo favorito l'introduzione della riforma tributaria cercando di eliminare con procedure concordate tutto l'arretrato.

Se queste considerazioni fossero valide, pregherei i colleghi che hanno formulato delle riserve di ripensarci un momento e di dire una parola definitiva su un provvedimento che si trascina ormai da mesi. Quindi chiedo all'onorevole Giacalone e all'onorevole Luzzato Carpi di compiere un atto di buona volontà e di valutare se le argomentazioni che ho portato e che hanno portato anche altri ci consentano di varare questo provvedimento.

B E V I L A C Q U A . Anche io vorrei fare qualche osservazione, soprattutto dopo le considerazioni del collega Ricci.

Mi pare che con l'abbinamento di due provvedimenti andremmo ad ingenerare ulteriore confusione e mi pare che tale procedura potrebbe anche configurarsi come un'azione punitiva nei confronti degli esattori. Il problema è di particolare gravità, anche perchè molte pratiche, come si evince dalla relazione del signor Ministro, risalgono a parecchi anni fa, si ripetono ed aumentano di numero. E non mi pare che questo arretrato possa costituire un elemento a favore per un rinvio dell'esame del problema, che è aggravato dalla carenza di personale nei nostri uffici esattoriali, dai compiti loro affidati dalla riforma tributaria e dalle leggi fiscali conseguenti.

Non si riesce più ad andare avanti in questo modo ed il danno che ne deriva è particolare, tenuto anche conto che il provvedimento che stiamo esaminando riveste carattere di urgenza, in vista del secondo provvedimento che andremo da qui a breve — speriamo — ad adottare.

Si consideri quindi che un eventuale rinvio non potrebbe costituire certamente un incentivo alla funzione di responsabilità che noi andiamo a richiedere, vuoi alle banche, vuoi ad altri istituti, anche se dopo i risultati di questi anni non credo che vi siano possibilità di persuadere, sia le banche che altri, ad assumere tale responsabilità, in vista anche di questo squilibrio che si è creato nel settore.

Quindi il disagio e la preoccupazione sono tali che, secondo notizie che ho, le esattorie vorrebbero addirittura adire le vie legali.

Esprimo il mio pensiero: il rimborso è dovuto dopo due mesi dalla domanda. Il Ministero, cioè, definite tutte le pratiche necessarie per l'accertamento dell'inesigibilità, deve provvedere al rimborso nell'arco di due mesi, ciò che il Ministero non ha fatto. Infine, signor Ministro, è opportuno ricordare — e mi pare che questo non sia stato richiamato sufficientemente — che lo Stato nel bilancio, al capitolo n. 4762, iscrive per il 1977 100 miliardi per restituzione e rimborsi. Quindi il Governo compie un atto di buona volontà iscrivendo al capitolo n. 4762 100 miliardi all'anno per restituzione di quote in debito od inesigibili le quali, per quanto attiene ai rimborsi per inesigibilità, non sono state erogate che in minima parte.

Quindi, e anche nell'ipotesi di presunte irregolarità — ed in parte qualche accertamento vi è stato — adatteremmo una decisione, a mio parere, punitiva e non rispondente all'esigenza che lo stesso Stato ha di dar luogo alla spesa di cui si è fatto carico nel bilancio.

Mi associo perciò al senatore Ricci quando sostiene l'opportunità di un più oculato discorso, che possiamo fare ora od in altra circostanza. Non sarei dell'avviso di abbinare i due provvedimenti — questo e quello di riforma — perchè, secondo il mio parere, non opereremmo saggiamente; anzi, come dicevo prima, ciò costituirebbe un ulteriore elemento di confusione.

In conclusione, mi associo alle considerazioni del senatore Ricci.

L I V I G N I . Ho l'impressione che i colleghi della Democrazia cristiana non valu-

tino nella giusta maniera la posizione che il ministro Pandolfi assume, la quale può sembrare, a prima vista, una posizione di cedimento, mentre in realtà è una posizione che ci deve indurre ad impegnarci come parte politica e a rispettare determinati limiti di tempo e determinate circostanze.

Abbiamo una determinata posizione e non si tratta di semplici remore; ma riesaminare il problema alla ripresa dei lavori significa trovarsi di fronte a quello che il Ministro indubbiamente farà: sarà in grado di presentare in questo ramo del Parlamento il disegno di legge di riforma organica. In quel momento potremo avere presente il complesso del quadro, di fronte al quale ci assumeremo le nostre responsabilità ed i nostri impegni; avremo l'indicazione dell'assetto definitivo di questa materia perchè, ha ragione il senatore Giacalone, il provvedimento che presenterà il Ministro avrà effetto da una certa data e comprenderà anche la regolamentazione relativa al periodo successivo, per esempio, al 31 dicembre 1983. È chiaro che, se non ci saranno ulteriori complicazioni, sarà possibile, a quel momento, fare una valutazione obiettiva dei vari problemi, che consenta di rispondere alle nostre richieste, che oggi hanno avuto risposte parziali, e di arrivare ad un provvedimento sulla liquidazione a stralcio.

Se non fossimo una Commissione che lavora seriamente e se fosse stato adottato un provvedimento a tamburo battente, prima che il Monte dei Paschi avesse recuperato i famosi 15 miliardi, avremmo rischiato di ammettere a rimborso somme che in realtà era possibile riscuotere in quantità piuttosto notevole.

Non credo che si debbano compatire gli esattori: sono bravi a fare il loro mestiere ed eventuali perdite sono una delle componenti sulla cui base compiono i loro calcoli generali; essi cercano naturalmente di perdere il meno possibile, ma non è una novità. Godono, d'altra parte, di tanti altri elementi positivi: quando arriveremo al momento indicato dal Ministro, non faremo scandali e non solleveremo grandi questioni, ma bisogna tenere presente che per un giorno di mora sono capaci di calcolare il 700 per cento. Non dobbiamo preoccuparci

molto degli esattori, ma risolvere il problema nei termini proposti dal Ministro; credo che si possa assumere l'impegno di arrivare rapidamente, non tanto alla soluzione di questa questione che è pure importante, ma alla definizione del provvedimento generale. A tale proposito non credo che ci troveremo di fronte a grandissimi problemi: per quello che ci riguarda, siamo disposti a collaborare per superare le difficoltà che indubbiamente sorgeranno.

Vorrei fare una raccomandazione al Ministro: non è opportuno che gli uffici dello Stato controllino tutte le pratiche di rimborso indiscriminatamente, devono lasciare stare le piccole e controllare quelle di grossa dimensione. Se il Ministero concentrerà l'attenzione dei suoi uffici e dell'intendenza di finanza su quelle non molte pratiche che valgono, ritengo che si elimineranno molte incertezze e si agevolerà una sollecita definizione della materia.

T A R A B I N I . Non vorrei contrastare troppo ruvidamente la propensione, scontata nell'intervento del senatore Li Vigni, a rinviare il seguito della discussione del provvedimento, ma vorrei che ci fosse una visione dei problemi che affronteremo quando discuteremo sui due disegni di legge: bisogna infatti vedere se il progetto di riforma agevolerà o meno l'esame di questo disegno di legge. Non riesco a capire come l'abbinamento con l'altro provvedimento possa sciogliere quei nodi, che si ripresenteranno negli stessi termini. Trovo che sia estremamente pertinente la considerazione del senatore Ricci: c'è un problema che riguarda lo stato del credito degli esattori che è diventato molto pesante a causa dei ritardi dell'amministrazione, in ordine ai quali non si vogliono fare imputazioni, ma che sono una realtà. Questa considerazione è stata ricollegata ad una valutazione prospettica ma fondata: non si farà certamente un grosso piacere a questa categoria eliminandone l'attività e, pertanto, mi pare che si giustifichi ampiamente una legislazione che rimetta lo Stato, per quanto è possibile, in

termini rispetto alla sua condizione di mora nei confronti degli esattori.

L'unica ragione per rinviare la discussione che mi sembra abbia un fondamento è quella indicata dal senatore Giacalone e riecheggiata dal collega Li Vigni: l'adozione di questo provvedimento potrebbe disincentivare l'ulteriore riscossione da parte degli esattori. Se non ho capito male, dal momento in cui sono maturate le condizioni per la presentazione delle domande l'esattore ha diritto al rimborso, sia pure attraverso l'accertamento delle condizioni necessarie. Pertanto, da quel momento l'esattore lotta esclusivamente *de lucro captando* e non più *de damno vitando*: non lotta più per non subire il cosiddetto danno emergente. L'esattore, se non opera fino a quel momento, perde la possibilità di avere il rimborso; da quel momento in poi agisce esclusivamente per percepire l'indennità di mora e l'aggio. Se la situazione è questa, non vi è alcuna differenza tra il regime attuale e quello che si dovrebbe realizzare.

Se non adottassimo questo provvedimento, l'esattore andrebbe avanti o non andrebbe avanti non con riferimento alla prospettiva di perdita del suo credito, ma esclusivamente con la prospettiva di giungere al conseguimento dell'indennità di mora e dell'aggio. Quindi, non cambia niente da questo punto di vista.

Evidentemente, la riscossione dei 15 miliardi che è stata fatta dalla esattoria di Roma *medio tempore* rispetto alle domande presentate per rimborso di quote inesigibili è avvenuta solo in vista, non del recupero del credito capitale, ma del recupero dell'indennità di mora e dell'aggio. Se è vero, cioè, che una volta maturate le condizioni per la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore ha diritto al rimborso, da quel momento l'esattore stesso lotta soltanto per l'aggio e per l'indennità di mora.

Stando le cose in questi termini, non vi è alcuna connessione tra questo disegno di legge e le preoccupazioni manifestate dal senatore Giacalone. Se così non fosse, allora si potrebbe trovare qualche accorgimento

nell'articolato per ovviare alle esigenze prospettate dal senatore Giacalone. E siccome, torno a ripeterlo, i nodi da affrontare sono gli stessi, sia che si affrontino in connessione con l'altro disegno di legge sia che si affrontino separatamente, non vedo quale ragione possa giustificare il rinvio.

Il Ministro, di fronte ad una serie di obiezioni che egli giudica infondate ma che non vuole contrastare, mi pare che si sia rimesso alla Commissione. Ed allora la valutazione deve essere fatta proprio nei suoi termini obiettivi. Se le questioni sono queste e se l'obiezione fondamentale è quella fatta dal senatore Giacalone, mi pare che le considerazioni che risultano dall'esame del provvedimento e della legislazione in cui esso si inserisce siano tali da non giustificare la richiesta di rinvio. Ritengo invece che, proprio per gli aspetti urgenti, che se non concernono tanto le esigenze dell'amministrazione finanziaria concernono tuttavia una valutazione generale degli interessi in gioco che spetta al Parlamento, non si debba accedere ad una prospettiva di rinvio.

PRESIDENTE. Vi sono stati interventi a favore della proposta di rinvio fatta dal senatore Giacalone e interventi invece a favore di una continuazione della discussione del disegno di legge.

Mi sembra, però, che la dichiarazione fatta dal senatore Giacalone, di volersi avvalere dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento per la eventuale rimessione in Assemblea, debba essere valutata. A questo punto, allora, io direi che le soluzioni da adottare siano due: o si accetta la proposta di rinvio, che comporterebbe il mantenimento del disegno di legge in sede deliberante, o si prende atto della possibilità di cui può avvalersi il senatore Giacalone chiedendo la rimessione del disegno di legge in Assemblea; anche in questo caso, comunque, ritengo che potremo proseguire l'esame solo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

Allora, mi sembra che realisticamente sia opportuno prendere atto della posizione del Gruppo comunista, e rinviare il seguito della discussione mantenendo ancora il disegno

di legge in sede deliberante. Io non precluderei però gli sviluppi futuri, non deciderei cioè sin da ora che si debbano esaminare contestualmente i due provvedimenti, il n. 478 e quello di riforma. Vedremo poi, quando fosse presentato al Senato anche il disegno di legge preannunciato dal Ministro, quale sarà il tipo di assegnazione che deciderà la Presidenza del Senato. Se sarà assegnato in sede referente e poi si vorrà chiedere la deliberante, lo vedremo; noi intanto diciamo che non vi è preclusione a mantenere il disegno di legge n. 478 in sede deliberante purchè oggi ne venga rinviato il seguito della discussione.

PANDOLFI, ministro delle finanze. Il Governo nel rimettersi alla Commissione sul punto sollevato dal senatore Giacalone aveva fondamentalmente presente l'interesse a che questo provvedimento divenisse legge. In altre parole, il Governo, nella difficoltà di trovare il consenso in un rapido esame in sede deliberante, si è rimesso alla Commissione perchè questa valutasse quale eventuale forma alternativa potesse essere preferibile per giungere al risultato.

Ed allora vorrei limitarmi a fare due considerazioni. La prima è la seguente: in un ordinato progetto di distribuzione del lavoro parlamentare su testi di iniziativa governativa, il Governo aveva immaginato inizialmente di presentare alla Camera il disegno di legge di riforma del sistema esattoriale, avendo progettato la presentazione al Senato del disegno di legge riguardante il credito d'imposta (tanto per usare la terminologia comune con cui viene ormai indicato).

Per un equilibrio del lavoro nei due rami del Parlamento, questa era stata la previsione. Ora, il fatto che l'altro ramo del Parlamento discuta del problema della riforma, non dovrebbe precludere a questo ramo del Parlamento — così mi è parso di capire dalle affermazioni del senatore Li Vigni — di esaminare in sede deliberante, alla ripresa dei lavori, il disegno di legge n. 478, naturalmente avendo come quadro di riferimento il testo del provvedimento di riforma.

6^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

In questo caso, allora, il Governo esprime la preferenza per un esame immediato in sede deliberante, alla ripresa dei lavori, del testo del disegno di legge n. 478, piuttosto che un esame in sede referente a seguito della rimessione in Assemblea, in quanto notoriamente su provvedimenti altamente tecnicizzati come questo è molto più sicuro un esame in Commissione che non in Assemblea, dove è più facile che vengano colti degli elementi di valutazione esterna anziché gli elementi tecnici che questa Commissione, mi pare, ha profondamente valutato.

Se questo può essere un calendario ipotizzabile di lavoro, allora forse i tempi necessari perchè questo provvedimento giunga rapidamente in porto possono essere salvaguardati.

TARABINI. Le dichiarazioni che ha fatto adesso il Ministro sono importanti per quanto concerne la progettata distribuzione fra Camera e Senato di materie di notevole impegno. Per me sarebbe opportuno che non venisse frustrata la prospettiva di esaminare prima al Senato il disegno di legge sul credito d'imposta, anche perchè in questa Commissione si sta trattando approfonditamente la materia societaria (esame della riforma delle borse) e sarebbe necessario che la materia del credito d'imposta venisse trattata molto diffusamente in questa Commissione. Potremmo scegliere la strada che mi pare sia stata anticipata dalle parole del Presidente: lasciare in sede deliberante il disegno di legge n. 478 in modo che se ne possa proseguire la discussione alla ripresa dei lavori in autunno. Nel frattempo, se l'altro disegno di legge dovesse essere presentato alla Camera dei deputati, si potrà avere conoscenza del relativo testo.

LIVIGNI. Vorrei dire al Ministro che noi comunisti non riteniamo pregiudiziale la circostanza che il progetto di riforma esattoriale sia presentato alla Camera dei deputati e non vogliamo obbligare il Governo ad impegnarsi a presentare qui tale progetto.

PRESIDENTE. Allora possiamo rinviare la discussione del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

« **Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette** » (799), **d'iniziativa dei deputati Borri e Mora** (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette », di iniziativa dei deputati Borri e Mora, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, relatore alla Commissione. La proposta di legge dei deputati Borri e Mora ha come finalità di consentire l'esazione dei contributi per il funzionamento dell'ordine degli ingegneri secondo le norme della riscossione delle imposte dirette. Questo provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati, non comporta alcun aggravio di spesa pubblica e trova precedenti numerosi relativi alla regolamentazione della stessa materia per altre professioni. Questo progetto di legge consentirà la riscossione tempestiva delle quote degli iscritti all'albo, mentre attualmente il consiglio dell'ordine si trova in difficoltà in sede di bilancio per la morosità di una parte degli iscritti e deve ricorrere all'aumento delle quote di iscrizione per poter far fronte alle proprie esigenze di funzionamento. Si tratta di un provvedimento modesto, che tra l'altro avrà durata limitata nel tempo, perchè durerà quanto durerà il sistema esattoriale attuale; ne propongo pertanto l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

6^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

SANTALCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« **Approvazione dell'atto 6 luglio 1973, numero 430741 di repertorio, per notaio Marranghella di Napoli, di donazione al comune di Napoli da parte dell'amministrazione del demanio dello Stato dell'edificio ubicato in Napoli, appartenente al patrimonio disponibile, sede del teatro Mercadante e di annesse abitazioni** » (800)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 6 luglio 1973, numero 430741 di repertorio, per notaio Mar-

ranghella di Napoli, di donazione al comune di Napoli da parte dell'amministrazione del demanio dello Stato dell'edificio ubicato in Napoli, appartenente al patrimonio disponibile, sede del teatro Mercadante e di annesse abitazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Giacalone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GIACALONE, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge che viene al nostro esame in seconda lettura e in sede deliberante consta di un unico articolo. Con esso si intende attuare, oltrechè sul piano giuridico, sul piano formale il passaggio di proprietà dallo Stato al comune di Napoli dell'edificio sede del teatro Mercadante. Il 6 luglio 1973, infatti, con un atto notabile, l'Amministrazione del demanio donava al comune di Napoli l'edificio. La Camera ha approvato fin dal 23 giugno di quest'anno il provvedimento che raccomando all'approvazione della Commissione anche per tradurre finalmente e definitivamente in atto legislativo quella che era stata la volontà espressa dal Parlamento italiano nel 1887. A quell'epoca, infatti, ostavano all'attuazione del provvedimento le opposizioni di parte regia per il mantenimento di alcuni palchi del teatro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SESTITO. Noi comunisti siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento.

BEVILACQUA. Anche il Gruppo democristiano è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È approvato l'atto 6 luglio 1973, n. 430.741, di rep., per notaio Marranghella in Napoli,

con il quale l'amministrazione del demanio dello Stato dona al comune di Napoli l'edificio patrimoniale sede del teatro Mercadante e di annesse abitazioni, sito in Napoli, piazza Municipio, contrassegnato con i numeri civici 76-77-78 e 79, identificato nel foglio di mappa 2 di sezione Porto con le particelle edilizie 352 ex mappale 2059 sub. 1 a 10 categoria D/3 per la parte destinata a teatro ed A/2 e A/4 di classe 3 e 5 per la parte destinata ad abitazioni che hanno accesso da piazza Francese n. 49.

L'immobile conserverà la propria destinazione ed, in caso di demolizione, il comune di Napoli è obbligato a ricostruire sull'area di sedime un teatro della capacità ricettiva di almeno mille posti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD) » (729) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, data l'assenza del senatore Grassini, che era stato designato come relatore, mi permetto di svolgere io la relazione.

Il disegno di legge n. 729 riguarda la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo. Questo fondo fu costituito nel 1972 ad Abidjan a seguito di un accordo fra la Banca africana di sviluppo e alcuni Stati, con lo scopo di aiutare questa banca nel raggiungimento del suo obiettivo istituzionale: aiutare lo sviluppo economico e il progresso sociale dei paesi africani. Si trat-

ta di una struttura giuridica attraverso la quale si effettuano finanziamenti, che non sono soltanto rivolti a favore di iniziative dei paesi africani, ma possono interessare anche altri paesi che fanno parte del Fondo, ma sempre per iniziative che si attuino in Africa. Il Fondo concede prestiti agevolati, fornisce anche assistenza tecnica e può partecipare a finanziamenti congiunti con altre organizzazioni. Le varie iniziative vengono presentate al fondo che le esamina e concede i finanziamenti sempre che esse corrispondano al fine prioritario dello sviluppo dei paesi africani.

I finanziamenti generalmente vengono utilizzati per l'acquisto di beni e servizi che sono prodotti nei territori dei paesi partecipanti al Fondo. Quindi è logico che se vi è un incentivo allo sviluppo dei paesi africani, vi è d'altronde, per i paesi partecipanti, come il nostro, una utilità allo sviluppo di questi finanziamenti, in quanto vi possono essere imprese italiane interessate alla realizzazione di iniziative nei paesi africani.

C'è da dire che nel triennio 1973-1975 l'Italia aveva aderito al Fondo a seguito della legge 24 dicembre 1974, n. 880, con la sottoscrizione di 10 milioni di unità di conto (questa unità di conto corrisponde a 0,81851265 grammi di oro fino). Nel maggio 1975 il consiglio di amministrazione del Fondo aveva autorizzato ad effettuare delle consultazioni presso gli Stati partecipanti al fine di vedere se esisteva la possibilità di un aumento del fondo; in data 20 febbraio 1976 la maggioranza dei partecipanti ha adottato la risoluzione di un aumento nel triennio 1976-1978, ciò che comporterebbe per il nostro paese la sottoscrizione di 20 milioni di unità di conto.

Il disegno di legge all'esame autorizza il Governo a procedere alla sottoscrizione di questa quota ed il Ministro del tesoro a richiedere all'Ufficio italiano cambi il versamento, a favore del Fondo, delle somme necessarie. I certificati speciali di credito sono, come prevede l'articolo 3, ammortizzabili in tre anni.

Non occorre sottolineare l'interesse del nostro paese nei confronti dello sviluppo dei

paesi africani, perchè riteniamo che ai fini della politica internazionale sia utile a tutti che non esistano grossi squilibri sul piano economico e che si favoriscano l'espansione ed il progresso dei paesi sottosviluppati.

D'altro canto, come ho accennato poc' anzi, non manca un interesse particolare dell'Italia al funzionamento di questo Fondo, perchè da ciò possono nascere iniziative a favore delle nostre industrie, cosa che potrebbe portare indubbi vantaggi di carattere economico.

Detto questo, propongo l'approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LI VIGNI. Sulle finalità del provvedimento indubbiamente siamo d'accordo ed anche la mia parte politica auspica che questo accordo, che rientra nel complesso sistema degli accordi di Abidjan del 1972, non soltanto continui ad avere effetto, ma anzi, proprio per lo stato di tensione, per le difficoltà che ci sono in Africa in questo momento e per diversi motivi possa, sia pure nella sua limitatezza, costituire un elemento di aiuto allo sviluppo di quelle popolazioni.

Desidero però fare alcune osservazioni di carattere tecnico. Nella legge 24 dicembre 1974, n. 880, con la quale si ratificò l'accordo istitutivo del Fondo, la spesa venne indicata in dollari USA; venne poi quantificata in lire; posta regolarmente in bilancio ed imputata al capitolo 5381 per le diverse annualità. Quindi, erano di una estrema correttezza la procedura ed il testo che si adottarono in quella legge. Non riesco a capire per quale motivo, nel provvedimento che oggi approviamo, abbiamo sovvertito gravemente questo meccanismo.

Ci troviamo, cioè di fronte ad un provvedimento nel quale la spesa non è quantificata, perchè l'articolo 2 dice: « fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di unità di conto ». Ma considerando il fatto che l'unità di conto è rapportata all'oro, una quantificazione decifrabile sarebbe stata auspicabile. Purtroppo, constatiamo che

si procede con il solito sistema da parte degli uffici legislativi ministeriali e dobbiamo dire che il Ministero del tesoro è uno dei peggiori da questo punto di vista. Come al solito, quando si fanno le leggi si cerca di complicare le cose, mentre in questo caso bastava rifarsi alla legge precedente.

Ora, dobbiamo dare l'equivalente di 20 milioni di unità di conto; la somma corrispondente, peraltro, non dovrebbe risultare di grandi dimensioni. Infatti, per il triennio passato la spesa annua è stata di 1 miliardo e 390 milioni.

Quindi credo che se avessimo operato la quantificazione per una cifra di questa relativamente esigua entità, sarebbe sorta l'ovvia domanda se valesse la pena di mettere in moto il complesso meccanismo dei certificati speciali di credito di cui all'articolo 2. Io posso avere, come ho, tutte le mie riserve sull'emissione dei certificati speciali di credito, ma le posso superare quando ci si trova di fronte a grossi impegni finanziari.

In questo caso, però, di fronte ad una somma veramente ridotta, mi sembra che si vogliono complicare le cose più del necessario mettendo in moto tutto un complesso marchingegno. Nella legge del 1974, invece, si imputò la spesa al capitolo giusto: al n. 5381 e si risolse così la questione.

Credo perciò che se l'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, a meno che io non abbia capito affatto i termini del problema, facesse uno sforzo per semplificare i testi di legge che ci vengono presentati, intanto non verrebbe ad alimentare la mia curiosità sul modo di coprire finanziariamente le leggi; ed in questo caso tutto sarebbe stato più facile, perchè bastava copiare il testo della legge precedente.

A B I S, sottosegretario di Stato per il tesoro. Le osservazioni del senatore Li Vigni hanno un loro fondamento. Obiettivamente, però, bisogna dire che in sede di predisposizione del bilancio preventivo le somme necessarie per questo e per gli altri accordi previsti sono state determinate solo considerando il costo delle operazioni di finanziamento, specificando proprio al momento della compilazione del bilancio che

6^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (27 luglio 1977)

l'operazione sarebbe avvenuta mediante emissione di certificati di credito.

Ciò, sapendo di dover far fronte ad una serie di impegni di carattere internazionale per una somma complessiva di un certo rilievo. Abbiamo ipotizzato, nella strettoia delle possibilità del bilancio, di ricorrere a questo tipo di finanziamento.

La mancanza di chiarezza poteva essere evitata con una quantificazione elastica; dovendo ricorrere però a certificati di credito si è ritenuto che questo fosse un dato di chiarificazione, ma non strettamente necessario.

Sotto questo aspetto raccolgo la sua osservazione e si cercherà di essere più chiari quando non si potrà quantificare in maniera certa l'impegno.

L I V I G N I . Ma la quantificazione è stata fatta, perchè sono previsti gli interessi.

A B I S sottosegretario di Stato per il tesoro. E stata fatta per quel che riguarda il primo impegno.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 20 milioni di unità di conto del Fondo africano di sviluppo, pari a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in due annualità, rispettivamente di 12 milioni di unità di conto per il 1977 e di 8 milioni di unità di conto per il 1978.

È approvato.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo africano, delle somme all'uopo necessarie ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di unità di conto.

È approvato.

Art. 3.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in 10 anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

È approvato.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre con separato decreto la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo africano di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

È approvato.

Art. 5.

I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

E approvato.

Art. 6.

All'onere relativo agli interessi, valutato in lire 114.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI